

N. R.G. 1/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Fallimentare

DECRETO

art. 7 e ss l. 27/1/2012 n. 3

Il Giudice dott. Marco Benatti,

nel procedimento per composizione delle crisi da sovraindebitamento n. r.g. **1/2019**,

su ricorso di

B. A., ;

RICORRENTE

Il Giudice delegato,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza 11/07/2019 ha pronunciato il seguente decreto.

a) Riepilogo delle questioni

Il B., in qualità di titolare dell'azienda agricola "L. R." - previo ottenimento della nomina dei dott.ri Marco BIANCHI e Simone GALLI quali Organismi di Composizione della Crisi (OCC) da parte dell'Ordine dei Commercialisti mantovano - con l'ausilio degli stessi e del procuratore ha presentato in data 22-24 gennaio 2019 un ricorso per ammissione alla procedura di sovrindebitamento per accordo con i creditori in continuazione dell'attività d'impresa. Descritte le cause del sovrindebitamento e le ragioni dell'ammissibilità della procedura, ha quantificato i propri debiti in € 546.316,01 (di cui € 167.269,10 in privilegio e € 379.046,91 in chirografo) e proposto ai creditori un piano che, nell'arco di sette anni, avrebbe portato al pagamento integrale dei creditori preeducibili e privilegiati, e al 10,68% di quelli chirografari. Il ricorrente, ammettendo di non potere offrire alcun cespite o somma, ha garantito la fattibilità del piano sulla base:

- degli introiti dell'attività agricola in base a un accordo (doc. 12) di conferimento uva alla VIGNETI . e C. G. ss, che si è impegnata ad acquistare l'uva di tipo Lugana;

- della residua attività agricola per coltivazione di cereali nonché per i contributi PAC (politica agricola comunitaria).

Questo giudice, con provvedimento 25/3/19 e ritenuti sussistere i requisiti per la fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/12, indicò la data del 11 giugno 2019 per la comparizione delle parti e dei creditori, disponendo contestualmente la sospensione delle procedure esecutive e dei sequestri conservativi.

All'udienza 11 giugno 2019 i professionisti OCC dott.ri BIANCHI e GALLI hanno comunicato di come i voti favorevoli ammontassero al solo 0,24% e i contrari al 8,29%, ma si rilevasse un'ampia percentuale di creditori che non si era espressa (91,46%). Secondo una diffusa interpretazione, in questa procedura varrebbe il c.d. silenzio assenso, che era stato introdotto nella procedura di concordato preventivo con la legge 7 agosto 2012 n. 134 ma che è poi stata revocata con la legge 132 del 6 agosto 2015¹ che ne ha eliminato il riferimento nell'art. 178/4 legge fall.

I creditori Luigi F., CANTINE e Z. Maria Teresa, con le rispettive memorie confermate in udienza², si sono opposti all'omologa rilevando l'infattibilità del piano atteso che esso fa leva principalmente sull'afflusso di denaro proveniente dal contratto di conferimento d'uva che presuppone, essendo il prezzo indicizzato a quanto stabilito anno per anno dalla Camera di Commercio di Verona, che il prezzo rimanga invariato. Hanno osservato come già tra il 2017 e il 2018 il prezzo al quintale sia stato ridotto da € 195,00 a € 113,00 e come già questo renda irrealizzabile il *business plan* ipotizzato. L'aumento esponenziale della produzione che sarebbe necessario per compensare la riduzione dei prezzi sarebbe del tutto immotivato e improbabile. A ciò si aggiunga come il ricorrente operi la coltivazione dei cereali perlopiù su fondi di proprietà di Maria Teresa Z., condotti in affitto, e come la stessa ritenga il contratto risolto di diritto almeno da un anno atteso che il B. non ha pagato i canoni per l'annata 2017/2018 né i contributi consortili per un totale di € 31.982,32 ed essendo pattuite clausole risolutive espresse sul punto.

L'udienza è stata rinviata al 4/7/19 e nuovamente rinviata al 11 luglio 2019 per sanare errori di notifica e per consentire alle parti di replicare.

*
*
*

All'esito della procedura il ricorso si prospetta inammissibile e, sotto ulteriore profilo, anche infondato.

b) Inammissibilità ex art. 8/4 l. 3/12

Questo giudice, nel decreto di fissazione udienza 25/3/19, ha ritenuto ammissibile il ricorso quanto alla previsione di cui all'art. 8/4 della legge 3/12 seguendo la giurisprudenza della Suprema Corte sez. I sentenza n. 10112 del 9/5/14. Tuttavia, un esame più approfondito della materia ha condotto a rimeditare la soluzione prospettata dalla Suprema Corte che appare contraddittoria, benché autorevolmente ribadita in epoca recente come si vedrà.

Va infatti osservato come il piano preveda, sotto un primo profilo, il pagamento

¹ Di conversione del decreto legge 83 del 27/6/15

² Poi rinviata al 4/7/19

integrale dei creditori privilegiati nell'arco di sei anni³⁴ e, d'altra parte, sia omesso ogni riferimento al pagamento d'interessi.

Sotto il primo profilo sussiste contrasto con la previsione di cui all'art. 8/4 della legge n. 3/12 e ss. mod. secondo cui: *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa (quale l'ipotesi oggi in esame n.d.r.) e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

Nuovamente richiamata la pronuncia Sez. 1, **Sentenza n. 10112 del 09/05/2014** (Rv. 631228 – 01), peraltro adottata in un caso di concordato preventivo di natura liquidatoria, è infatti intervenuta Cass. I civ 23/2/18 n. 4451 secondo cui la mancanza di *espresso consenso* del creditore interessato *esclude* che l'interesse dello stesso possa essere pretermesso procrastinando *il pagamento oltre l'anno dall'omologa*. Non è mancato chi ha sostenuto come tale interpretazione, non pacifica in giurisprudenza, debba ritenersi erronea dovendo configurarsi la *moratoria* prevista dalla disposizione citata quale una dilazione del termine iniziale dei pagamenti e non di quello finale, trattandosi di un vero e proprio *pactum de non petendo* comportante la rinuncia del creditore ad agire o chiedere l'adempimento per un determinato tempo. Tale concetto non andrebbe confuso con quello di “rateizzazione” dell'adempimento che sarebbe invece giustificata a decorrere dall'anno, avendo la disposizione la precipua funzione di rinviare l'adempimento in pari misura. È noto a questo giudice che diversi giudici di merito hanno ammesso piani pluriennali di pagamento di creditori privilegiati senza porsi il problema dell'applicazione dell'art. 8/4 l. 3/12 ovvero seguendo la pronuncia del 2014 già indicata.

c) La ricostruzione dell'istituto

L'orientamento negativo già adottato da questo tribunale in altri procedimenti, muove dalla necessaria ricostruzione dell'istituto come operato nelle pronunce richiamate. Ciò appare necessario anche in relazione alla previsione legislativa riguardante la procedura concorsuale del concordato preventivo, cui la l. 3/12, nel disciplinare l'accordo con i creditori, si è palesemente ispirata.

Va innanzi tutto evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, ancor prima che del problema di interpretare il concetto di “moratoria” ex art. 8/4 l. 3/12, si è posta quello dell'ammissibilità, nei concordati, di patti che dilazionino il pagamento a favore dei creditori privilegiati. Va precisato inizialmente come tutte le pronunce che si andranno a richiamare sanciscano, o quantomeno non escludano, che la regola generale sia quella del pagamento immediato (e tendenzialmente integrale) dei creditori privilegiati.

È noto come nella versione originale della legge fallimentare (art. 160) il concordato preventivo avesse una regolamentazione assai diversa, prevedendo necessari profili di meritevolezza e imponendo al debitore in stato d'insolvenza, ove volesse accedere alla procedura minore, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari in misura del 40%, con garanzie reali e personali, in alternativa alla liquidazione integrale dei beni e sempre prospettando il rispetto dei limiti suindicati. La possibilità di pagare i chirografari in

³ Vv. pag. 15 del ricorso. Sei anni per il pagamento dei privilegiati e sette per la conclusione del piano.

termini superiori ai sei mesi richiedeva anch'essa garanzie di pari grado quanto al pagamento d'interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi.

Con le profonde modifiche intervenute con il DL 14 marzo 2005 n. 35 (cd. decreto competitività) conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80 la procedura è stata profondamente rivista allo scopo di favorirne l'adozione, che si era rivelata del tutto marginale proprio per le garanzie e le percentuali di soddisfo richieste. Sono stati in particolare eliminati i requisiti soggettivi e di meritevolezza evidenziando maggiormente la tutela degli interessi del ceto creditorio.

Con l'art. 146 del d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 è stato introdotto l'art. 182 ter lf (c.d. transazione fiscale), poi più volte modificato, che per la prima volta ha stabilito la possibilità, limitata ai soli debiti tributari (di norma privilegiati), di ottenere in sede concordataria una dilazione del pagamento.

L'art. 12 del d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ha poi introdotto un nuovo II comma all'art. 160 lf, stabilendo in via generale la possibilità⁴ che la proposta preveda un pagamento non integrale dei creditori privilegiati⁵ purché sia attestata la convenienza della stessa rispetto alla normale liquidazione fallimentare, tenuto conto della collocazione preferenziale del credito.

Con l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 è stato introdotto l'art. 186 *bis* della legge fallimentare, che ha previsto espressamente la possibilità di concordato in continuità aziendale, che è la fattispecie più prossima a quella qui in esame. Il capoverso lett. c) della disposizione, tra gli altri requisiti⁶, dice: *c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.*

La disposizione di cui è questione, ossia l'art. 8/4 della legge n. 3/12 inserita dall'art. 18/1 lett. f) n. 4 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, ricalca letteralmente l'art. 186bis lett. c) della legge fallimentare.

d) L'interpretazione giurisprudenziale

Il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità dapprima con la

⁴ II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

⁵ Il successivo art. 4 del dl 27 giugno 2015 n. 83, aggiunto in sede di conversione con la legge 6 agosto 2015 n. 135, ha poi aggiunto un IV comma che prevede, per i soli casi di concordati liquidatori (e quindi escludendo quelli in continuità aziendale), che la proposta debba assicurare comunque il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari. ⁷ Tra cui la relazione del professionista attestante che il piano in continuità è più funzionale alle esigenze dei creditori concorsuali

⁶ Tra cui la relazione del professionista attestante che il piano in continuità è più funzionale alle esigenze dei creditori concorsuali

pronuncia Sez. 1, **Sentenza n. 10112 del 09/05/2014** (Rv. 631228 - 01)⁷ già richiamata nel decreto di fissazione udienza 25/3/19 di questo giudice e secondo cui: *In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.).* La pronuncia ha sollevato diverse critiche in dottrina atteso che la fattispecie in esame alla Corte era riferita a un concordato di tipo liquidatorio⁸, per il quale non è applicabile la norma di cui all'art. 186bis lf e quindi neppure la previsione di cui alla lettera c) di tale disposizione. Le critiche si sono perciò soprattutto appuntate sul fatto che la pronuncia, pur dichiarando che la regola generale rimane quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, finisce per applicare analogicamente le previsioni degli artt. 182ter (transazione fiscale) e 186bis (concordato in continuità) sino a ribaltare il rapporto regola-eccezione. Per arrivare a tale conclusione la I sezione civile fa appello alla previsione di cui all'art. 177/3 legge fall (prima del 2005 era il II comma), che fa salva la possibilità ai creditori privilegiati di rinunciare al privilegio acquisendo così il diritto di voto sulla proposta.

È stato però condivisibilmente affermato che la rinuncia al privilegio è cosa diversa dall'ammissione al voto, e che la previsione del secondo non comporta rinuncia coatta al primo in assenza di una disposizione di legge in tal senso. L'insegnamento giurisprudenziale era infatti nel senso che nei concordati i creditori privilegiati, anche se falcidiati come ammesso dopo il 2007, dovessero essere pagati subito o comunque nel più breve tempo possibile e senza dilazione salvi i casi di *cessio bonorum* ossia affidamento diretto per la vendita a un liquidatore giudiziale, ma sempre *immediatamente* dopo la vendita, ossia "compatibilmente con i tempi tecnici della liquidazione" (Cass. 1737/89). L'art. 169 lf, che elenca le norme fallimentari applicabili al concordato preventivo, richiama tra gli altri l'art. 55 che sancisce l'immediata (ed anticipata) scadenza delle obbligazioni pecuniarie e della sospensione degli interessi endo-concorsuali salvo che per i crediti muniti di prelazione, conseguendone che a questi ultimi sono dovuti gli interessi di legge fino al momento dell'avvenuta liquidazione dei beni oggetto di garanzia o fino al primo riparto anche solo parzialmente soddisfatti.

Ciò che giustifica una previsione specifica nei casi di continuità aziendale ex art. 186bis

⁷ In un caso di concordato *liquidatorio* in cui si prospettava il pagamento dei privilegiati nel giro di 4 anni. Il tribunale aveva negato le istanze subordinate di riconoscere ai privilegiati gli interessi e/o il diritto di voto respingendo il concordato che è invece stato ammesso dalla Cassazione. Pare confermata da Sez. 1, **Sentenza n. 20388 del 26/09/2014** (Rv. 632044 - 01)

⁸ O perlomeno così pare doversi evincere dalla locuzione: "Tale proposta prevedeva, in particolare, l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati "attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale non superiore ai 4 anni".

If, ove si esclude il diritto di voto, e che conferma quanto previsto dall'art. 177 che esclude tale diritto nei privilegiati non rinuncianti, atteso che nei concordati liquidatori è sempre prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Un diverso argomento confonde infatti i piani del pagamento non integrale, ammesso a partire dal 2007 in cambio del diritto di voto, al pagamento dilazionato che è previsto specificamente solo nei due casi indicati di cui all'art. 186bis e 182ter l⁹. Secondo questa prospettiva il diritto al voto ex art. 177 si giustifica con la degradazione al chirografo dovuto al pagamento non integrale o alla rinuncia al privilegio, e non al pagamento dilazionato. La sentenza Sez. 1 n. 4451 del 23/02/2018 (Rv. 647424 - 01), pur richiamando la citata 10112/2014 e confermando un decreto di rigetto del tribunale di Asti¹⁰, ha sancito quanto qui sostenuto secondo cui il termine annuale della moratoria ex art. 8/4 l. 3/12 ha natura sostanziale e non processuale, perciò la possibilità di moratoria incide sulla natura del rapporto obbligatorio differendo il termine di esigibilità e adempimento della prestazione. Solo un “*espresso consenso del creditore interessato*” potrebbe consentire la dilazione. Ne deriva che la mera moratoria non può neppure configurarsi come un *pactum de non petendo* atteso che in un patto di tal sorta è essenziale il consenso espresso del creditore interessato. Anche qui pare potersi desumere come la regola generale rimanga quella del pagamento immediato, anche ove non sia integrale, dei creditori privilegiati. La recentissima sentenza, sempre della sez. I civile, n. 17834 del 4/6/19, in tema di concordato in continuità postula nuovamente l'equiparazione del diritto di voto alla dilazione di pagamento dei privilegiati senza affrontare *ex professo* il problema, argomentando poi sulla diversa questione dell'accomunare l'accordo con i creditori al piano del consumatore, dove l'accordo con i creditori non c'è, sostenendo che all'assenza dell'accordo supplisce il controllo giurisdizionale. Oggetto della valutazione della pronuncia è quindi quella di ritenere la moratoria applicabile anche al concordato liquidatorio, nonostante essa sia prevista solo per quello in continuità dall'art. 186bis l.f., ma non si esprime sul termine finale di tale moratoria, limitandosi a ribadire, ancora una volta, che la regola generale è quella dell'adempimento non dilazionato dei crediti privilegiati mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, con gli effetti già indicati ex art. 177 co. III l⁹ sul diritto di voto. Peraltro la pronuncia non chiarisce per nulla in quale misura debba essere garantito il voto al creditore privilegiato che veda il proprio pagamento dilazionato oltre l'anno, lasciando così il tutto all'arbitrio dei vari tribunali.

e) Le conseguenze

Dalla regola generale dell'adempimento non dilazionato dei crediti privilegiati, ribadito da tutte le pronunce citate, deve a parere di questo giudice evincersi un'interpretazione restrittiva dell'art. 8/4 legge n. 3/12, atteso che ove si concede, nei soli casi di piano del consumatore e di accordo con i creditori in continuità d'impresa quale quello oggi in esame, la possibilità di una “*moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio...*”, debba intendersi che i creditori privilegiati debbano essere soddisfatti, nella misura prevista nel piano, entro un anno dall'omologa. Ove il legislatore avesse voluto intendere un rinvio incondizionato dei pagamenti consentendo di omettere ogni soddisfazione dei privilegiati sino a un anno oltre l'omologa, avrebbe verosimilmente chiarito

⁹ E dall'art. 8/4 della legge n. 3/12

¹⁰ In un'ipotesi di piano del consumatore ex art. 12bis e ss l. 3/12

che, in spregio ai diritti dei privilegiati, si poteva sospendere ogni pagamento per un anno, non essendo palese peraltro se analogo destino dovessero avere i creditori chirografari.

Ulteriore elemento nel senso dell'inammissibilità del ricorso, è nel rilievo secondo cui nelle sentenze che si sono occupate della questione, (cfr. Cass. 17461/15; Cass. 10112/14; Cass. 20388/14), la possibilità di dilazione è stata condizionata non solo al diritto di voto quale corrispettivo del sacrificio sofferto dal creditore, peraltro e come si è detto in misura non ben definita dalla legge lasciando la questione all'apprezzamento dei vari tribunali, ma altresì al pagamento degli interessi per il periodo della dilazione sino alla liquidazione dei cespiti, derivante dall'art. 55 l.f. come richiamato dall'art. 169 l.f.

Deve quindi ritenersi che:

- 1) Nel piano del consumatore, il pagamento oltre l'anno dei creditori privilegiati può ritenersi consentito solo ove venga allegato un accordo esterno al piano con il creditore privilegiato e depositato insieme al ricorso (in tal senso v. Trib. Rovigo 13-12-2016; e come si è detto Cass. 4451/2018). La stessa Cass. 17834/19 afferma che, nell'ambito del piano del consumatore, non è possibile escludere rilevanza a "*libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore*" e purché venga inoltre garantito il pagamento degli interessi sul credito privilegiato: in relazione a tale fattispecie non sembra neppure necessario il richiamo alla disciplina di cui all'art. 169 l.f. non potendosi equiparare il piano del consumatore all'accordo con continuità e non essendo rinvenibile nell'ordinamento una norma che disponga la sospensione del decorso degli interessi;
- 2) Nell'accordo con continuità, la cui disciplina appare speculare alla procedura concordataria ex art. 186bis l.f., solo stravolgendo i principi generali potrebbe ipotizzarsi una dilazione ultrannuale a condizione che il creditore privilegiato sia ammesso al voto per la parte corrispondente al sacrificio conseguente alla dilazione, comunque calcolato, ma occorrerebbe anche qui che vi fosse l'impegno specifico al pagamento degli interessi ex artt. 169 e 55 lf, che nel piano in oggetto non risultano previsti. Solo con un sofisma introdotto nella memoria 10 giugno 2019 e a fronte delle osservazioni di un creditore¹¹, il ricorrente ha cercato di modificare il piano convertendo in interessi la somma di € 7.000,00 (1.000,00 euro annui) che era stata "accantonata" per "spese e imprevisti vari". Anche se con un'acrobazia logica si volesse ravvisarvi una natura d'interessi, senza che sia peraltro specificato il metodo di calcolo, appare evidente come si tratti di somma esigua a fronte della dilazione, sia pure rateizzata, del pagamento di crediti privilegiati per € 167.269,10 in sei anni.

f) La durata del piano

La richiamata e recentissima Cass. 17834/19 respinge un ulteriore argomento ritenendo illogico ipotizzare l'inammissibilità del piano per irragionevole durata del procedimento (c.d. legge Pinto) e rimettendo alla valutazione dei creditori l'ammissibilità di una procedura della durata, in quel caso, di sedici anni concludendo, in modo piuttosto apodittico, che "*..Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della*

¹¹ Vv. memoria Z. 5/6/19

materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile". In realtà non pare che la pronuncia abbia dimostrato una tale certezza non avendo spiegato come la volontà delle parti possa consentire di dilatare i procedimenti *ad libitum*, soprattutto alla luce di altre pronunce - quali Cass. 21175/18 e Cass. S.U. 1521/13 e con riferimento al concordato preventivo, alla cui disciplina la pronuncia qui criticata dichiara d'ispirarsi - che precisano come la procedura debba avere una ragionevole durata onde contemperare i contrastanti interessi del debitore e del creditore.

Alla stregua di tali considerazioni, sia sotto il profilo della dilazione ultrannuale, che sotto quello degli interessi che infine della durata della procedura in sette anni, il ricorso si palesa inammissibile.

g) La fattibilità del piano

Va comunque evidenziato come, alla stregua delle già riportate osservazioni dei creditori indicati e benché siano state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 11/2 della legge 3/2012, il piano non possa ritenersi fattibile tenuto conto che:

- 1) I ricavi per la vendita dell'uva Lugana alla CANTINE srl, quantificati in € 175.500,00 annui, sono condizionati alla costanza della produzione e del prezzo su listino CCIAA e all'accordo sul prezzo con l'acquirente (vv. doc. 12 art. 4), circostanze quantomeno improbabili attese le osservazioni suindicate in ordine al crollo dei prezzi e alle osservazioni dello stesso contraente-acquirente in memoria 25/6/19;
- 2) I ricavi per la coltivazione dei cereali risultano altresì improbabili alla luce dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti d'affitto dei fondi relativi, tenuto conto che la morosità non è contestata e che la sezione specializzata agraria di questo tribunale ha respinto¹² l'istanza di risoluzione per inadempimento e rilascio formulata dalla Z. solamente per il difetto di una condizione di proponibilità e non certo per infondatezza.

Le suindicate questioni appaiono assorbire le osservazioni formulate da numerosi altri creditori e su vari aspetti cui il ricorrente ha cercato di rispondere con la memoria 10/6/19.

Data la natura della procedura e tenuto conto che nessuno dei creditori costituiti ne ha fatto richiesta, non va adottata pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso;

- revoca la disposizione, adottata con il decreto di questo giudice 25 marzo 2019, secondo cui non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori.

Si comunichi.

Mantova, 21 luglio 2019

Il Giudice dott. Marco Benatti

¹² Sentenza 17/5/19